

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

PROT. n. 0005212

Roma, 18 aprile 2017

OGGETTO: Marcatura CE di materassi antidecubito.

Pervengono alla scrivente Direzione quesiti relativi alla possibilità di omologazione di materassi antidecubito impiegati nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Vista la portata dell'argomento si ritiene utile fornire indicazioni generali ai Comandi provinciali VVF ed ai Laboratori autorizzati nel settore della reazione al fuoco ricordando che i **dispositivi medici** ed i relativi accessori devono essere marcati CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE recepita in Italia con il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Qualora un produttore intenda commercializzare i materassi di propria produzione come dispositivi medici dovrà quindi **marcarli CE** ai sensi della direttiva citata.

Poiché tale direttiva indica, tra i requisiti essenziali da rispettare ai fini della marcatura CE, anche la verifica dell'infiammabilità dei dispositivi (Allegato I), la marcatura CE di materassi antidecubito ricomprende anche il requisito della reazione al fuoco.

Per tale motivo quindi, i materassi antidecubito marcati CE **non devono essere omologati** ai fini della reazione al fuoco nel caso di impiego come dispositivi medici. Tuttavia è importante specificare che, ad oggi, non risultano esistere specificazioni tecniche riguardanti i materassi antidecubito né tantomeno norme europee che consentano di valutare il grado di infiammabilità di tali prodotti secondo protocolli condivisi. Nelle more dell'emanazione di tali disposizioni normative, ai fini dell'impiego nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco dei materassi antidecubito marcati CE è necessario:

- certificare la classe "1M" attraverso i procedimenti sperimentali previsti dal d.M. 26/6/1984 e s.m.i.;

o, in alternativa,

- certificare in base ad altre norme di prova purché ritenute idonee ai fini dell'impiego dei prodotti in attività soggette così come sancito dal d.M. 5/8/1991 e dalla successiva circolare ministeriale n. 18 del 3/8/1998 che, ad ogni buon conto, si allegano in copia.

Dal punto di vista degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi con la SCIA delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, gioca quindi un ruolo fondamentale il modello DICH.PROD mediante il quale il professionista antincendio dichiara se il prodotto ricade nell'obbligo di marcatura CE o meno. In caso di materassi antidecubito, utilizzati come dispositivi medici e pertanto ricadenti nella direttiva 93/42/CEE, è dunque necessario mettere a disposizione presso il titolare dell'attività, per eventuali controlli del Comando competente per territorio, i riferimenti della marcatura CE del prodotto nonché:

- copia di un certificato di reazione al fuoco emesso ai sensi dell'art. 10 del d.M. 26/6/1984 da un Laboratorio autorizzato dal quale risulti il possesso della classe "1M" italiana conforme a quanto previsto dalla regola tecnica applicabile al caso di specie;

oppure,

- esito dell'esame tecnico emesso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, in base al d.M. 5/8/1991 ed alla circolare ministeriale n. 18 del 3/8/1998, dal quale risulti l'equivalenza della classificazione del prodotto, effettuata in base alla metodica di prova adottata, alla classe "1M" italiana prevista dalla regola tecnica applicabile al caso di specie.

MINISTERO DELL'INTERNO

**Decreto 5 agosto 1991
(in Gazz. Uff., 24 agosto, n. 198).**

Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco.

Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Vista la circolare del Ministero dell'interno del 17 maggio 1980, n. 12, avente per oggetto la reazione al fuoco dei materiali impiegati nell'edilizia - specifiche e modalità di prova e classificazione;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Ritenuta la necessità di stabilire una disciplina specifica per i materiali legalmente riconosciuti nei Paesi della Comunità economica europea per le finalità di cui al citato decreto ministeriale 26 giugno 1984;

Decreta:

Articolo unico

1. I materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal decreto del 26 giugno 1984.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e dei relativi certificati di prova rilasciati da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI**

Circolare n. 18 M.L.S.A

Prot. n° NS4187/4190 sott. 3

Roma, 03 agosto 1998

OGGETTO: Reazione al fuoco dei materiali - Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 1991 - Procedura per il rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'Interno per prodotti già omologati in un paese dell'Unione Europea.

Il D.M. 5 agosto 1991 consente la commercializzazione in Italia e l'impiego nel campo di applicazione disciplinato dal D.M. 26 giugno 1984, dei materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della comunità economica europea sulla base delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti.

In attesa dell'emanazione delle norme armonizzate, i materiali di cui al comma I dell'articolo unico di detto decreto 5 agosto 1991, possono essere omologati dal Ministero dell'Interno senza oneri di prova, qualora dall'esame delle certificazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo unico, risultino assicurate le stesse garanzie di sicurezza richieste dalla regolamentazione italiana vigente in materia.

A tal fine il fabbricante dovrà produrre apposita istanza corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e della relativa certificazione di prova rilasciata da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato Membro.

La stessa istanza dovrà riportare inoltre le generalità del legale rappresentante della società produttrice ed i dati identificativi del prodotto, nonché l'uso finale del prodotto stesso.

La certificazione e le documentazioni poste a corredo della istanza dovranno essere redatte in lingua italiana, ovvero accompagnate da traduzione in lingua italiana in conformità alle norme vigenti.

Qualora, per il rilascio della omologazione, a seguito dell'espletamento dell'esame di cui ai punti 1- 2- 3- 4- 6- di cui all'allegato alla presente circolare, esame tecnico che sarà effettuato dal Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su esplicita richiesta del Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi – Servizio Tecnico Centrale, si rilevi la necessità di eseguire prove specifiche, queste potranno essere richieste, a cura del fabbricante, ad uno dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 26/3/85 ovvero, al Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore appartenenti alla Unione Europea.

ALLEGATO alla circ. N. 18 MI.SA. - del 3 agosto 1998

CRITERI PER L'ESAME DELL'EQUIVALENZA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 5 AGOSTO 1991

- 1 - esame della tipologia dei parametri misurati;
- 2 - confronto dei parametri misurati con quelli richiesti dalla classificazione italiana ed individuazione pertanto di quelli non misurati rispetto a questa;
- 3 - valutazione, per ciascun parametro considerato dalla classificazione italiana di cui si è constatata l'avvenuta misura, delle procedure di prova previste dalla specifica tecnica applicata che hanno concorso alla sua determinazione;
- 4 - confronto di quanto constatato al punto 3 con quanto previsto dal sistema di classifica italiano;
- 5 - effettuazione, per tutti i parametri individuati al punto 2 e per quelli considerati non confrontabili a seguito del punto 4, delle prove previste dal decreto del Ministro dell'Interno del 26 giugno 1984 limitatamente alla loro specifica valutazione ed attribuzione del livello corrispondente;
- 6 - attribuzione del livello corrispondente senza esecuzione di prove per tutti i parametri considerati confrontabili a seguito del punto 4.

A seguito dell'attribuzione dei livelli a tutti i parametri previsti dalla classificazione italiana, si procede alla determinazione delle categorie e della classe con l'emissione del Rapporto di Prova e del Certificato di Prova.